

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: PUCCIARELLI)

Roma, 23 gennaio 2019

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in titolo, considerato che esso provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919, che mira a garantire l'effettività del diritto al patrocinio legale a spese dello Stato per gli indagati e imputati nell'ambito dei procedimenti penali e per le persone ricercate in base a un mandato di arresto europeo;

considerato che il diritto al gratuito patrocinio è stabilito nell'ordinamento nazionale dall'articolo 24 della Costituzione ed è disciplinato dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e che tale disciplina risponde pienamente ai requisiti minimi previsti dalla direttiva in recepimento, salvo che per due aspetti relativi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo e ai reati tributari commessi con l'evasione in materia di imposte sui redditi e di IVA;

considerato che lo schema di decreto provvede a colmare le predette lacune prevedendo:

- all'articolo 1, l'inserimento, nell'articolo 75, comma 2, del predetto Testo unico, di un comma *2-bis* in cui si estende la disciplina del gratuito patrocinio anche alle procedure passive e attive di consegna, di cui alla legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, in favore della persona ricercata o arrestata, che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale;

- all'articolo 2, una modifica all'articolo 91 del Testo unico in materia di spese di giustizia, tesa a sopprimere il riferimento agli indagati e agli imputati, al fine di limitare l'esclusione dal gratuito patrocinio ai soli condannati in via definitiva per reati di evasione dalle imposte sui redditi e dall'IVA. Al riguardo si evidenzia che la maggior parte degli indagati o imputati per reati di natura tributaria si avvale comunque di legali di propria fiducia, per via della specificità e delicatezza della materia, con un conseguente contenuto aumento nel ricorso al gratuito patrocinio nell'ambito di tali reati;

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

- all'articolo 3, l'integrazione del comma 4-*bis* dell'articolo 76 del Testo unico sulle spese giudiziarie, con l'inserimento anche i reati da evasione dell'imposta sui redditi e dell'IVA tra quelli per i quali si richiede al soggetto imputato o indagato l'onere di dimostrare di disporre di un reddito inferiore alla soglia oltre la quale è escluso il gratuito patrocinio, al pari di altri reati di particolare gravità come l'associazione mafiosa e reati connessi o l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi. Va precisato, al riguardo, che qualora il soggetto sia indagato o imputato anche per altri reati, per i quali non è richiesto un reddito inferiore alla soglia, il gratuito patrocinio gli viene assicurato anche per i reati in questione;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Stefania Pucciarelli